

**DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2017  
349/2017/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NEUTRALITÀ DEL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO  
NELLA GESTIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE AL *LINE-PACK*, GNC, GAS DI  
AUTOCONSUMO E PERDITE DI RETE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 18 maggio 2017

**VISTI:**

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas, che ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas e, in particolare, il relativo Allegato A come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2015, 470/2015/R/gas (di seguito: 470/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: 312/2016/R/gas) e il relativo Allegato A (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2017, 82/2017/R/gas, (di seguito: 82/2017/R/gas);
- il documento per la consultazione 4 agosto 2016, 469/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 469/2016/R/gas).

#### CONSIDERATO CHE:

- con il Regolamento 312/2014, la Commissione ha istituito un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- l'articolo 29, del medesimo regolamento, stabilisce che il gestore del sistema di trasporto non guadagna né perde dalla riscossione o dal pagamento degli oneri di sbilancio, dai corrispettivi derivanti dalle azioni di bilanciamento e dagli altri corrispettivi connessi alle sue attività di bilanciamento;
- con deliberazione 312/2016/R/gas e, in particolare, con il TIB, l'Autorità ha dato attuazione, con decorrenza dall'1 ottobre 2016, al nuovo regime di bilanciamento in conformità con le disposizioni del Regolamento 312/2014;
- l'articolo 8, del TIB, ha disciplinato gli aspetti generali del meccanismo di neutralità del responsabile del bilanciamento rispetto alle partite economiche del bilanciamento; in particolare, il comma 8.2 prevede che il responsabile del bilanciamento versi se positivo, ovvero riceva se negativo, a valere su un fondo istituito presso Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa), l'ammontare corrispondente alla differenza fra:
  - a. la somma dei corrispettivi di bilanciamento applicati agli utenti del bilanciamento, dei ricavi derivanti dalla cessione di prodotti STSP effettuata ai sensi comma 2.2, dalla cessione effettuata ai sensi del comma 2.5, e degli importi applicati ai sensi del comma 4.4 alle imprese che gestiscono impianti interconnessi;
  - b. la somma dei corrispettivi di bilanciamento riconosciuti agli utenti del bilanciamento, i costi derivanti dall'acquisto di prodotti STSP effettuato ai sensi comma 2.2, dall'acquisto effettuato ai sensi del comma 2.5, e degli importi applicati ai sensi del comma 4.4 alle imprese che gestiscono impianti interconnessi;
- il comma 8.3, del TIB, prevede che l'Autorità determini le modalità e le tempistiche con le quali il responsabile del bilanciamento versa e recupera gli importi di cui al comma 8.2 TIB e con le quali viene conseguentemente aggiornato il corrispettivo CRV<sup>BL</sup> di cui all'articolo 23 della RTTG;
- il comma 7.5, della deliberazione 312/2016/R/gas, ha rimandato ad un successivo provvedimento la definizione, in coordinamento con l'assetto tariffario vigente, delle disposizioni in materia di neutralità di cui all'articolo 8 del TIB, in particolare con riferimento alla valorizzazione economica della differenza tra i quantitativi immessi dal responsabile del bilanciamento a copertura di *line-pack*, gas non contabilizzato (di seguito: GNC), gas di autoconsumo e perdite di rete ed il loro valore consuntivato;
- con il documento per la consultazione 469/2016/R/gas, l'Autorità ha illustrato, tra l'altro, i propri orientamenti in materia di neutralità del responsabile del bilanciamento con riferimento alla valorizzazione economica delle suddette differenze;
- con il predetto documento, l'Autorità ha prospettato alcune soluzioni in relazione alle modalità di valorizzazione economica della differenza tra i

quantitativi immessi dal responsabile del bilanciamento a copertura di *line-pack*, GNC, gas di autoconsumo e perdite di rete ed il loro valore consuntivato, in particolare, con riferimento:

- al *line-pack* si è prospettata una gestione su base mensile delle partite economiche derivanti dalla vendita (ovvero dall'acquisto) dei quantitativi accumulati (ovvero prelevati) in stoccaggio per effetto delle variazioni non coperte dall'utilizzo delle risorse del responsabile del bilanciamento;
- al GNC si è prospettato che la somma algebrica su base mensile della quota in eccesso o in difetto rispetto a quanto immesso dal responsabile del bilanciamento sia valorizzata al SAP, di cui al comma 1.2, lettera m) del TIB, medio riferito al medesimo mese, ritenendo che in continuità con l'assetto attuale non dovesse risentire delle variabilità giornaliera del prezzo e dei volumi;
- al gas di autoconsumo e alle perdite di rete è stato precisato che l'articolo 8 del TIB rende già neutrale il responsabile del bilanciamento rispetto all'insorgere di differenze tra quantitativi programmati e quelle effettivi, e, pertanto, si rende necessario evitare sovrapposizioni con l'attuale disciplina sul trattamento del gas di autoconsumo e delle perdite di rete come definita dall'articolo 9 della RTTG;
- i soggetti che sul tema della neutralità si sono espressi nell'ambito del documento per la consultazione 469/2016/R/gas hanno manifestato una generale condivisione degli orientamenti adottati dall'Autorità, tuttavia Snam Rete Gas ha evidenziato l'opportunità di una gestione della neutralità relativamente al GNC che le permetta di raggiungere un risultato in termini di volumi nella propria disponibilità da aggiungere o da trattenere a copertura del GNC corrispondente a quello ottenibile con il regime di bilanciamento precedente, in quanto sulla base di questo regime era stata definita la relativa regolazione tariffaria;
- il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il prossimo periodo regolatorio, avviato con la deliberazione 82/2017/R/gas, prevede, tra l'altro, la possibilità di farne decorrere la validità a partire dall'anno 2019, anche al fine di integrare compiutamente le disposizioni che saranno contenute nel Codice di rete europeo relativo alle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- definire, come previsto dal comma 8.3 del TIB, le modalità e le tempistiche con le quali il responsabile del bilanciamento versa e recupera gli importi di cui al comma 8.2 del TIB;
- implementare misure volte a garantire la neutralità del responsabile del bilanciamento rispetto alle partite economiche derivanti dalla gestione del *line-*

*pack* in linea con gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 469/2016/R/gas;

- tenuto conto di quanto espresso da Snam Rete Gas, prevedere che sino al termine del corrente periodo regolatorio del trasporto la neutralità del responsabile del bilanciamento rispetto alla quota di GNC in eccesso o in difetto rispetto a quanto immesso dal responsabile del bilanciamento per la sua copertura sia gestita in volume anziché in controvalore economico, come prospettato dal documento per la consultazione 469/2016/R/gas;
- valutare, nell'ambito del procedimento di definizione della regolazione per il prossimo periodo regolatorio di cui alla deliberazione 82/2017/R/gas, a seguito del monitoraggio del funzionamento dei meccanismi definiti con il presente provvedimento, l'eventuale opportunità di introdurre una gestione della neutralità in termini economici rispetto al GNC sulla base dei prezzi di sbilanciamento giornalieri, anche al fine di rafforzare gli incentivi per il responsabile del bilanciamento nella previsione giornaliera dello stesso;
- rimandare a successivo provvedimento, da adottarsi dopo un adeguato periodo di osservazione del sistema di neutralità, la definizione di modalità automatiche per l'aggiornamento del corrispettivo  $CRV^{BL}$ , di cui all'articolo 23 della RTTG

## DELIBERA

1. di prevedere che il TIB sia modificato come segue:

a) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

“1.4 Ai fini delle disposizioni in tema di neutralità, di cui al successivo comma 8.6, si considerano i seguenti termini:

- a)  $C$ ,  $PE$ ,  $GNC$  e  $ALP_C$  come precisati al paragrafo 3.1.3 del Capitolo 9 del codice di rete del responsabile del bilanciamento, che rappresentano rispettivamente autoconsumi, perdite di rete, gas non contabilizzato della rete del responsabile del bilanciamento e la variazione di linepack tra la fine e l'inizio del giorno gas;
- b)  $P$ ,  $I_E$ ,  $N_E$  definiti all'articolo 16bis della deliberazione n. 137/02 che rappresentano rispettivamente i quantitativi prelevati e immessi in ciascun punto di entrata della rete di trasporto dagli utenti, e il numero dei medesimi punti;
- c)  $\gamma_{fuel,E}$ ,  $\gamma_{PE}$  e  $\gamma_{GNC}$  che rappresentano le quote a copertura rispettivamente del gas di autoconsumo, delle perdite di rete e del gas non contabilizzato approvate dall'Autorità ai sensi dell'RTTG;
- d)  $S_T^C$  che rappresenta i quantitativi necessari a compensare la differenza attesa fra gli autoconsumi previsti per il giorno successivo e i quantitativi che si prevede gli utenti consegneranno per la copertura dei medesimi

- consumi in proporzione alle proprie immissioni (tramite l'applicazione del  $\gamma_{fuel,E}$ );
- e)  $S_T^{PE}$  che rappresenta i quantitativi necessari a compensare la differenza attesa, fra le perdite previste per il giorno successivo e i quantitativi che si prevede gli utenti consegneranno per la copertura delle medesime perdite in proporzione ai propri prelievi (tramite l'applicazione del  $\gamma_{PE}$ );
- f)  $S_T^{GNC}$  che rappresenta quantitativi necessari a compensare la differenza attesa, fra i quantitativi di *GNC* previsti per il giorno successivo e i quantitativi che si prevede gli utenti consegneranno per la copertura del medesimo *GNC* in proporzione ai propri prelievi (tramite l'applicazione del  $\gamma_{GNC}$ );
- g)  $S_T^{ALP}$  sono i quantitativi necessari alla gestione delle variazioni attese del *linepack*.”;
- b) al comma 2.6, lettera b), dopo la parola “rilevanti” sono aggiunte le seguenti: “e individua il valore dei termini  $S_T^C$ ,  $S_T^{PE}$ ,  $S_T^{GNC}$  e  $S_T^{ALP}$  di cui al comma 1.4”;
- c) al comma 8.2, lettera a), le parole “della cessione effettuata ai sensi del comma 2.5,” sono sostituite dalle seguenti “delle cessioni effettuate ai sensi del comma 2.5, del comma 8.7 e del comma 8.8, del corrispettivo *GNC* in dare di cui al comma 8.9”;
- d) al comma 8.2, lettera b), le parole “dall’acquisto effettuato ai sensi del comma 2.5,” sono sostituite dalle seguenti “dagli acquisti effettuati ai sensi del comma 2.5, del comma 8.7 e del comma 8.8, del corrispettivo *GNC* in avere di cui al comma 8.9”;
- e) il comma 8.3 è sostituito dal seguente:  
 “8.3 Il responsabile del bilanciamento comunica, mensilmente, una volta determinato il bilancio definitivo, all’Autorità e alla Cassa, gli importi di cui al comma 8.2 con dettaglio giornaliero per ciascuna voce, ai fini dell’erogazione o del versamento dell’ammontare di cui al medesimo comma entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione.”;
- f) dopo il comma 8.5 sono aggiunti i seguenti commi:  
 “8.6 Il responsabile del bilanciamento determina, al momento della definizione dei bilanci definitivi di trasporto, con riferimento a ciascun giorno gas, le seguenti grandezze:  

$$C^N = S_T^C + \sum \gamma_{fuel,E} I_E - C;$$

$$PE^N = S_T^{PE} + \gamma_{PE} P - PE;$$

$$GNC^N = S_T^{GNC} + \gamma_{gnc} P - GNC;$$

$$\Delta LP^N = S_T^{ALP} - \Delta LP_c;$$
 dove i termini di cui sopra sono definiti al precedente comma 1.4.”
- 8.7 Il responsabile del bilanciamento determina, su base mensile, e acquista o cede nell’ambito del mercato del gas in stoccaggio, sulla base di offerte distinte

da quelle di cui al comma 2.5, i quantitativi di gas corrispondenti alla somma algebrica del termine  $\Delta LP^N$  estesa al medesimo mese.

8.8 Il responsabile del bilanciamento, attraverso cessioni e acquisti di gas in stoccaggio, mantiene entro predefinite bande la giacenza di gas detenuto in stoccaggio a copertura di autoconsumi e perdite di rete. Tale volume è determinato a decorrere dall'1 ottobre 2016 come:

$$G_k^{C,PE} = R + A - V - \sum_{i=t_0}^k (S_{T,i}^C + S_{T,i}^{PE})$$

dove:

$t_0$  è l'1 ottobre 2016;

A è il quantitativo cumulato di gas acquistato dal responsabile del bilanciamento ai sensi del presente comma;

V è il quantitativo cumulato di gas venduto dal responsabile del bilanciamento ai sensi del presente comma;

R è la differenza fra i quantitativi effettivi di autoconsumi e perdite di rete e i quantitativi ricevuti a copertura di autoconsumi e perdite di rete sino al 30 settembre 2016.

Le bande di variazione della giacenza sono determinate tenendo conto sia della variabilità stagionale di autoconsumi e perdite di rete e dei quantitativi consegnati dagli utenti per la loro copertura che dell'esigenza di perseguire, su base annuale, il sostanziale equilibrio fra i quantitativi effettivi di consumi e perdite e la somma dei quantitativi a tal fine ricevuti dagli utenti, di quelli, individuati al comma 8.6, approvvigionati nell'ambito del bilanciamento, nonché dei quantitativi ceduti o approvvigionati ai sensi del presente comma, di cui tiene conto ai fini dell'applicazione dei commi 9.2 e 9.4 dell'RTTG.

8.9 Il responsabile del bilanciamento determina, su base mensile, e acquista o cede nell'ambito del mercato del gas in stoccaggio, sulla base di offerte distinte da quelle di cui al comma 2.5, i quantitativi di gas corrispondenti alla somma algebrica del termine  $GNC^N$  estesa al medesimo mese. Il costo sostenuto per l'acquisto costituisce il corrispettivo  $GNC$  in avere e il provento ottenuto dalla cessione costituisce il corrispettivo  $GNC$  in dare.

8.10 Le modalità di offerta dei quantitativi di cui ai commi 8.7, 8.8 e 8.9 sono definite dal responsabile del bilanciamento tenendo conto dell'esigenza di garantire l'efficiente funzionamento di questo mercato.

8.11 Le comunicazioni all'Autorità di cui al presente articolo sono trasmesse con formato, contenuto e modalità definito dalla Direzione mercati energia all'ingrosso e sostenibilità ambientale.

8.12 Con successivo provvedimento sono definite modalità di aggiornamento del corrispettivo CRVBL di cui all'articolo 23 della RTTG.”

- g) al comma 11.3, dopo le parole “codice di rete”, sono aggiunte le seguenti “nonché dall'aggregato dei termini calcolati ai sensi del comma 8.6”;
2. di prevedere che Snam Rete Gas definisca e trasmetta all'Autorità, entro il 15 luglio 2017, le modalità applicative delle disposizioni del presente provvedimento, comprensive delle modalità di gestione delle partite della neutralità insorte nel periodo tra l'1 ottobre 2016 e il 30 aprile 2017 e la relativa entità, individuando altresì eventuali modalità applicative semplificate che siano necessarie in prima applicazione;
  3. di pubblicare il presente provvedimento e il TIB, come risultanti dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

18 maggio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*